

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2015
168/2015/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE
CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 aprile 2015

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla

- legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr;
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A (di seguito: deliberazione 124/2014/A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr definisce il gestore del Servizio idrico integrato (di seguito: SII) come "il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia"; il medesimo comma stabilisce che SII "è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali";
- la deliberazione 585/2012/R/idr ha, altresì, introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per determinare le tariffe per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore *teta* θ da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all'Ente d'Ambito il compito di formulare all'Autorità la proposta dell'aggiornamento tariffario;
- l'art. 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr, indica la tariffa che il gestore del servizio idrico integrato (di seguito: gestore) era tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte dell'Ente d'Ambito e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità;
- in particolare la lett. a) del citato comma 6, dell'articolo 6 dispone l'applicazione "*fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti*" de "*le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente*";
- l'art. 31, dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/idr stabilisce che i costi di acquisti all'ingrosso siano determinati tenendo conto del moltiplicatore *teta* (θ) che i grossisti sono tenuti ad applicare nel rispetto del MTT;
- l'articolo 7, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr prevede che, nei casi in cui l'applicazione del MTT determini una variazione tariffaria in termini

assoluti superiore ai limiti previsti dal metodo tariffario normalizzato, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (pari al massimo al 10% in più della tariffa precedente), sia disposta un'istruttoria e che in attesa del completamento dell'istruttoria, il gestore applichi in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN;

- con deliberazione 288/2014/E/idr, l'Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2014, la verifica ispettiva presso l'impresa Acam Acque S.p.A., gestore affidatario del SII in 26 dei 32 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale ("ATO") 4 Spezzino (ora ATO Est: Provincia della Spezia);
- in sede di verifica ispettiva è stato richiesto, ad Acam Acque S.p.A., di documentare gli acquisti di acqua all'ingrosso per gli anni 2011, 2012 e 2013 da parte di S.A.T. – Società Acquedotti Tirreni S.p.A. (di seguito: S.A.T.) e, in particolare, sono stati acquisiti i contratti e le fatture relative alla citata fornitura (documenti 3.6.b allegati alla *check list*);
- dall'analisi dei citati documenti è emerso che, in violazione del citato articolo 6, comma 6, lett. a) della deliberazione 585/2012/R/idr, S.A.T. ha incrementato, di circa il 120%, la tariffa applicata ad Acam Acque S.p.A. per il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso, con effetto dal mese di luglio del 2012 al mese di dicembre del 2013 (documenti 3.6.b allegati alla *check list*), passando da una tariffa di 0.1 €/mc ad una di 0,22 €/mc (come se avesse applicato un *teta* (9) pari a 2.2), nonostante:
 - la deliberazione di approvazione del moltiplicatore tariffario fosse stata deliberata dall'Ente d'Ambito solo in data 26 giugno 2014 (deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti n. 6/2014) (e quindi successiva all'incremento tariffario efficace dal luglio 2012) e solo con riferimento agli anni 2014 e 2015; inoltre, quand'anche l'Ente d'Ambito avesse deliberato per il 2012 e il 2013 un moltiplicatore tariffario *teta* (9) pari a 2.2 (corrispondente a un incremento della tariffa applicata da S.A.T. da 0,1 a 0,22 €/mc) tale incremento, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, non sarebbe stato applicabile in quanto superiore – in assenza di un'istruttoria – al "*cap*" massimo previsto dal MTN (articolo 5 del decreto ministeriale 1 agosto 1996).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con

l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.A.T.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione, che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, secondo i criteri di cui all'art. 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della gravità della violazione, la società, fatturando in maniera impropria le componenti tariffarie relative al servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso, oltre ad aver conseguito indebiti vantaggi economici, ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario. Dalla documentazione acquisita risulta che la violazione si è protratta dal mese di luglio del 2012 al mese di dicembre del 2013;
 - con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante;

- per quanto riguarda il criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni sanzionate con provvedimenti dell'Autorità;
- in merito alle condizioni economiche dell'agente, non disponendo dei dati di bilancio relativi all'anno 2014, si rileva che dal bilancio d'esercizio 2013 la società ha avuto ricavi pari a circa 610.000 euro;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di accertamento della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 29.700 (ventinovemilasettecento)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento, nei confronti di S.A.T. – Società Acquedotti Tirreni S.p.A., per accertare la violazione della disposizione in materia di servizio idrico integrato di cui in motivazione e per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 29.700 (ventinovemilasettecento);
3. di allegare, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4(i.i.) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 2.4 dell'Allegato B e del punto 6 alla deliberazione

124/2014/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.A.T. – Società Acquedotti Tirreni S.p.A., Via XX Settembre 210, 19121 La Spezia, acquedotti.tirreni@pec.it e di pubblicarlo sui sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni